

STATUTO

**CASCINA SAN MARCO DI
TIDOLO S.R.L. - IMPRESA
SOCIALE AGRICOLA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOSPIRO CR PIAZZA LIBERTA' 2

Numero REA: CR - 193592

Codice fiscale: 01686220193

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al numero 5719 di Raccolta

**STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
CASCINA SAN MARCO DI TIDOLO
– IMPRESA SOCIALE AGRICOLA**

**TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ**

Articolo 1

Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 112/2017 [Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106] una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata

“Cascina San Marco di Tidolo S.r.l. – Impresa Sociale Agricola”

senza vincoli di rappresentazione grafica (la “Società”).

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “impresa sociale”.

Articolo 2

Sede sociale

La società ha sede legale nel Comune di Sospiro (CR).

Articolo 3

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Articolo 4

Oggetto sociale

La società esercita in via stabile e principale, secondo il modello organizzativo dell'impresa sociale di cui al decreto legislativo n. 112/2017, attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare la società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei

- lavoratori e di persone svantaggiate, in particolare «lavoratori con disabilità»;
- f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- g) l'occupazione di persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Con agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile dirette a realizzare:

- l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori svantaggiati;
- azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative (anche attraverso la coltivazione delle piante);
- progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, e finanziarie, mobiliari e immobiliari purché siano accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale e vengano esercitate in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

La società, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico, che possiedano le caratteristiche di "impresa sociale" o "non commerciale" o che siano compatibili con la normativa italiana sull'impresa sociale.

La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico.

La società può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.

Articolo 5

Durata

La società è contratta a tempo indeterminato.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI

Articolo 6

6.1 Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00 (centomila).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli

2481 e ss. del codice civile.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante offerta a terzi con esclusione del diritto di opzione; in tal caso, ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

6.2 Trasferimento delle quote di partecipazione per atto inter vivos

Le partecipazioni non sono trasferibili per atto *inter vivos*, con divieto assoluto esteso a società fiduciarie, salvo in caso di socio unico.

Ciascun socio ha diritto di recedere dopo che sia decorso il periodo di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

In deroga al disposto dell'articolo 2470 c.c., il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.

6.3 Trasferimento delle quote di partecipazione per atto mortis causa

Le partecipazioni non sono trasferibili per successione *mortis causa*. Agli eredi del socio defunto spetta il diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale; a tal fine trova applicazione la disciplina dettata per la determinazione del valore della quota in caso di recesso.

Articolo 7

Finanziamento dei soci

La società ha facoltà di raccogliere presso i soci finanziamenti (sia fruttiferi che infruttiferi) con obbligo di rimborso, secondo modalità che non configurino raccolta del risparmio tra il pubblico.

Ai suddetti finanziamenti si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti e, in particolare, le previsioni dettate dall'articolo 2467 del codice civile

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 8

8.1 Decisione dei soci: competenze

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci, inoltre, decidono sulle ulteriori materie riservategli dalla legge e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizza l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni

o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.

8.2 Forma delle decisioni

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

8.3 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale od altrove, purché nella provincia di Cremona, con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori, ai sindaci ed ai rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

In assenza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori, i sindaci e i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori, i sindaci e i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti non partecipanti devono rilasciare apposita dichiarazione scritta nella quale attestino di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

8.4 Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita a membri degli organi amministrativi o di controllo o a dipendenti della società.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

8.5 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo dall'Assemblea all'unanimità.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato della votazione e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente e, su richiesta dei soci, devono essere riassunte le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

8.6 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

8.7 Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, salvo nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, nei quali è richiesta la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I *quorum* costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

8.8 Diritto di voto

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

8.9 Quorum deliberativi

L'assemblea regolarmente costituita delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, salvo nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

9.1 *Struttura dell'Organo Amministrativo*

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

All'atto della nomina viene stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata. Se all'atto della nomina non viene stabilita la durata in carica degli amministratori, questa viene considerata a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa vengono a cessare almeno la metà degli amministratori, decadono tutti gli amministratori.

Gli altri amministratori devono in ogni caso, entro 15 giorni, convocare l'Assemblea per sottoporre alla decisione dei soci la decisione di inerente la reintegrazione degli amministratori cessati o, nel caso siano cessati almeno la metà degli amministratori, la decisione inerente la nomina di un nuovo organo amministrativo e, in quest'ultimo caso, gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere esclusivamente operazioni di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci, e di cui uno indicato da parte dei lavoratori ed eventualmente uno indicato dagli utenti, con le modalità previste dai regolamenti aziendali.

9.2 *Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante adunanza collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove, purché nella provincia di Cremona, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono effettuate con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è

avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi sono presenti o informati della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta occorre redigere un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

9.3 Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in audio o video conferenza, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza;
- sia possibile per tutti partecipanti seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

9.4 Poteri di amministrazione

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione – ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono – escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

All'Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle società delle quali la società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della società nella società che ne detiene l'intero capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'articolo 2381 del codice civile, tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

9.5 Rappresentanza della società

Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della

società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

9.6 Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci e, per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso e, in ogni caso, deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quella prevista in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

I soci, con propria decisione, possono riservarsi all'atto della nomina il potere di determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'organo amministrativo potrà altresì essere riconosciuto il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

TITOLO V CONTROLLI

Articolo 10

10.1 Organo di Controllo

La società è controllata, alternativamente, a scelta dell'assemblea, da:

- un Sindaco Unico;
 - un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti;
 - un Collegio Sindacale composto di cinque membri effettivi e due supplenti;
- scelti con decisione dei soci, e aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Competenze e poteri dell'organo di controllo sono disciplinati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 112/2017 (e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto non disciplinato specificatamente, dalle norme dettate per il Collegio Sindacale nella società per azioni.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da cinque membri effettivi, di cui uno indicato da parte dei lavoratori ed eventualmente uno indicato dagli utenti, con le modalità previste dai regolamenti aziendali, e due supplenti.

10.2 Collegio Sindacale

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

10.3 Revisione legale dei conti

I soci, in assenza di obbligo legale, possono decidere di adottare la revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da

- un Revisore,

- una Società di Revisione legale,

iscritti nell'apposito registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia,

- dall'Organo di controllo nominato.

I sindaci che esercitano il controllo contabile devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La revisione è obbligatoria nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile e negli altri casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile.

Articolo 11

Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione della società.

A tali fini, è necessario che il socio proceda mediante una richiesta scritta all'organo amministrativo, che, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, determinerà la data di inizio della consultazione, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività medesima.

La consultazione dei libri e dei documenti può anche essere effettuata nello studio del professionista di fiducia.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI, UTILI, DIRITTO DI RECESSO E TITOLI DI DEBITO

Articolo 12

Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio sociale è redatto secondo le previsioni del decreto legislativo n. 112/2017.

Articolo 13

13.1 Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale, fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

13.2 Assenza di scopo di lucro

Salvo le eccezioni previste dal decreto legislativo n. 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili eccedenti l'accantonamento alla riserva legale allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Gli utili disponibili ai sensi del decreto legislativo n. 112/2017 possono essere destinati per le finalità sociali previste nel medesimo decreto, secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

Articolo 14

Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;
- entro quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'articolo 2497-quater del codice civile

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto *inter vivos*.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'articolo 2473 comma 3 del codice civile – sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale revisore, se nominato – il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale.

Rivestendo la società la qualifica di "impresa sociale", il valore di rimborso della quota del capitale sociale e' ammesso nei limiti del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (e successive modifiche e integrazioni).

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di

liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso, entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i trenta (30) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

Il rimborso delle partecipazioni può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del codice civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Articolo 15

Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

L'emissione dei titoli di debito è consentita per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli di debito prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

16.1 Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

I lavoratori della Società Impresa Sociale e i destinatari dell'attività istituzionale della stessa sono coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con apposito regolamento aziendale adottato dall'Assemblea, conforme alle previsioni dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 112/2017.

16.2 Modalità di partecipazione all'Assemblea dei soci

I lavoratori e i destinatari dell'attività istituzionale partecipano all'Assemblea dei soci tramite loro rappresentanti designati secondo il regolamento aziendale adottato dalla Società.

I rappresentanti dei lavoratori e dei destinatari dell'attività istituzionale partecipano all'Assemblea con diritto di intervento e senza diritto di voto.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, un Consigliere di amministrazione ed un membro effettivo del Collegio Sindacale sono indicati dal rappresentante dei lavoratori ed eventualmente un Consigliere di amministrazione ed un membro effettivo del Collegio Sindacale sono indicati dal rappresentante dei destinatari dell'attività istituzionale, con le modalità previste dai regolamenti aziendali.

16.3 Rappresentanti dei lavoratori e dei destinatari dell'attività istituzionale

I rappresentanti dei lavoratori e i destinatari dell'attività istituzionale non possono assumere cariche sociali o cariche direttive nella Società o in enti controllati, collegati, controllanti ed in enti sottoposti al controllo di queste ultime.

Articolo 17

Attività di direzione e coordinamento

All'attività di direzione e controllo dell'impresa sociale si applicano le norme di cui al capo IX, titolo V, libro V e art. 2545-septies del codice civile.

Articolo 18

Cariche sociali

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 112/2017 i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a) onorabilità: assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato, salvo intervenuta estinzione o riabilitazione;
- b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la Società tali da compromettere l'indipendenza.

Gli stessi requisiti, oltre a quelli previsti dall'articolo 2382 del codice civile, sono richiesti ai dirigenti della Società.

Articolo 19

19.1 Trasformazione, fusione, scissione

La trasformazione, la fusione e la scissione della società devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

19.2 Cessione di azienda

La cessione di azienda è ammessa se il cessionario rispetta l'utilità sociale stabilita nel presente statuto.

Articolo 20

Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, è devoluto ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 112/2017 o alla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro.

Articolo 21

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia, ivi compreso il decreto legislativo n. 112/2017.

F.to Bertusi Fabio -

GIAMPIERO PONDRANO ALTAVILLA notaio - sigillo -